



TRIBUNALE DI UDINE

Prot. n. 1905

Al Presidente Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
 Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia suo tramite per il parere dell'autorità sanitaria regionale (Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità) di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
 Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
 Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine per il parere di cui all'art. 83, D. L. n. 18/20 e per l'inoltro agli iscritti

**Oggetto: provvedimento organizzativo per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).**

**PREMESSA**

Come è noto, a norma dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, i dirigenti degli uffici giudiziari, "sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati", nonché "per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (...) d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti", "adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3".

**Il presente decreto ha ad oggetto**, quindi, l'individuazione dei procedimenti civili e penali che verranno trattati, e non rinviati, durante la cd. fase due ossia nel periodo che va dal 12 maggio p.v. al 30 giugno 2020 (l'art. 36, del D. L. n. 23/20 ha previsto la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile, originariamente previsto dall'art. 83, del D. L. n. 18/20), con le relative misure organizzative necessarie ad uno svolgimento delle attività giurisdizionali nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle cautele in tema di emergenza covid-19.

Al di là delle predette udienze, e dei procedimenti dichiarati urgenti o per natura urgenti che verranno ovviamente trattati anche in questa fase, si dispone che venga ripristinata la trattazione dei procedimenti per la concessione di **decreto ingiuntivo**. Il deposito dei relativi ricorsi, come per quanto concerne le altre iscrizioni a ruolo, dovrà avvenire o via posta o previo appuntamento secondo le modalità già descritte per il Tribunale e con l'invito agli avvocati di annunciare preventivamente la richiesta di copie.

I tre giudici terranno le loro udienze civili in giorni diversi della settimana in modo tale da diminuire l'afflusso quotidiano di persone e nelle aule disponibili più spaziose possibili.

I rinvii delle udienze escluse dalla fase due avverranno o in udienza o, se non possibile, con provvedimento fuori udienza del giudice in modo graduale.

### *2.10.2. settore penale*

Saranno trattati i seguenti procedimenti/udienze:

- udienze di discussione;
- udienze di prima comparizione, ma scaglionate per orario in modo tale da evitare sovrapposizioni e nel numero massimo di 9 processi per udienza.

I rinvii delle udienze escluse dalla fase due avverranno o in udienza o, se non possibile, con provvedimento fuori udienza del giudice in modo graduale.

I giudici terranno udienza in giorni diversi della settimana ovvero nello stesso giorno ma alternandosi.

### **3. svolgimento dei tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013**

La fase due, seppure con le dovute cautele, può consentire la ripresa dell'attività di formazione dei tirocinanti di cui sopra.

Pertanto, previa revoca del proprio decreto n.21/2020 del 12.3.2020 che aveva disposto la sospensione della frequentazione ordinaria del Tribunale da parte dei tirocinanti, ripristina l'obbligo di presenza fisica in tribunale per i laureati che svolgono il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n° 69 del 2013 (come successivamente convertito e poi modificato) o dell'art. art. 41, comma 6°, lett. b), della legge 31/12/2012 n° 247, secondo modalità e tempi da concordare con i singoli magistrati affidatari, in modo che siano pienamente rispettate tutte le regole di igiene e distanziamento sociale volte a prevenire il pericolo di contagio e le altre prescrizioni previste nel presente decreto.

### **4. UNEP**

E' evidente che l'ampliamento delle attività nella fase due presuppone una qualche forma di coordinamento con le attività che l'Unep potrà e dovrà svolgere nella medesima fase.

Tuttavia, tale coordinamento trova un limite insuperabile, allo stato, relativo al rischio di contagio legato ad alcuni servizi ordinari tipici dell'ufficiale giudiziario legati alla necessità di recarsi presso abitazioni di privati o aziende o RSA.

Inoltre le attività dell'UNEP di Udine sono fortemente dipendenti:

- dall'utilizzo del programma di gestione dei registri cronologici GSUWEB che non è utilizzabile in smart working;
- dalle richieste di notifiche ed esecuzioni che pervengono dall'esterno (Tribunale, Procura, Avvocati).

La ripresa graduale delle attività dal giorno 12 maggio p.v. dovrebbe contemperare la necessità del distanziamento sociale con la necessità di garantire il servizio di notifica ed esecuzione.

Quindi, allo stato, ribadito e richiamato quanto già previsto nel decreto sulle attività indifferibili e urgenti, per quanto compatibile con la fase due, si dispone quanto segue:

le notificazioni ed esecuzioni andranno eseguite solo a mezzo posta per limitare gli accessi a domicilio;

non si procederà all'attività personale di esecuzione forzata per mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza;

non si procederà alle notifiche agli amministrandi presso RSA o case di riposo;

l'accesso all'Ufficio dovrà avvenire in modo contingentato, non più di 2/3 persone la volta munite di mascherine;

in particolare, l'accesso all'Ufficio degli Avvocati sarà limitato per la necessità di procedere alla notifiche ed esecuzioni che scadono entro 20 giorni;

dovrà essere privilegiata la prenotazione telefonica, ove possibile, per il ritiro degli atti dall'Ufficio.

In linea generale, gli accessi negli uffici dell'Unep, dovranno avvenire, preferibilmente previo appuntamento che verrà fissato dal dipendente competente, previa istanza via mail o, in subordine, via telefono. Gli accessi, in ordine di arrivo, dovranno essere scaglionati nel tempo in modo da evitare che vi possa essere contestuale presenza in ciascun ufficio di più istanti.

Si invitano i magistrati, il PM e i difensori, nella fissazione o previsione dei termini processuali a tenere conto della limitata operatività dell'Unep.

## **5. disposizioni finali**

Dichiara il presente provvedimento esecutivo a partire dal 12.05.2020 e, salvo proroghe, sino al 30.06.2020.

Tutte le disposizioni qui contenute potranno essere oggetto di eventuale modifica o revoca in base alle seguenti circostanze:

- esito dell'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale;
- esito del parere fornito ex lege dall'autorità sanitaria regionale;
- evoluzione epidemiologica;
- futuri provvedimenti governativi o regionali;
- futuri provvedimenti ministeriali in tema di impiego del personale;
- disponibilità del personale, situazione delle strutture e approvvigionamento DPI;
- esito del monitoraggio;
- esito dei progetti organizzativi.

### **Si comunichi a:**

magistrati, magistrati onorari, gdp, Dirigente amministrativo, personale del Tribunale, gdp e unep;  
al Procuratore della Repubblica;

ai consigli dell'Ordine di Udine dei medici, dei notai, dei commercialisti e revisori contabili, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli psicologi, dei psicoterapeuti, dei periti industriali, dei periti agrari e dei traduttori e interpreti;  
al Ministero della Giustizia – DOG.

Si dispone la pubblicazione del provvedimento nel sito web del Tribunale e l'affissione nei locali del Tribunale, del GDP e dell'UNEP.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo [urgenti@csm.it](mailto:urgenti@csm.it) e [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it).

**Si allega:** Protocollo udinese udienze civili e penali 3.4.2020

Udine, li 29 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Corder

